

Numero  
**2785**

cl

0

Bellinzona  
**2 giugno 2021**

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

---

## Il Consiglio di Stato

Segreteria di Stato dell'economia  
SECO  
Protezione dei lavoratori  
Holzikofenweg 36  
3003 Berna

Invio per posta elettronica  
[abas@seco.admin.ch](mailto:abas@seco.admin.ch)

### **Procedura di consultazione sulla modifica delle ordinanze 1 e 2 concernenti la legge sul lavoro (OLL 1 e OLL 2)**

Gentili Signore, egregi Signori,

vi ringraziamo per l'invito a prendere posizione in merito alla revisione di diversi articoli delle ordinanze 1 e 2 concernenti la legge sul lavoro (OLL 1, RS 822.111 – OLL 2, RS 822.112).

Salutiamo favorevolmente l'obiettivo della revisione, che mira in particolare a semplificare l'applicazione della legge per garantire meglio la protezione dei lavoratori, nonché a chiarire la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni in materia di rilascio dei permessi concernenti la durata del lavoro.

Le disposizioni oggetto della consultazione sono state elaborate da un gruppo di lavoro costituito da membri dell'Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori (AIPL) e della SECO, nel quale anche il nostro Cantone, per il tramite dell'ufficio preposto all'esecuzione della legge sul lavoro e delle citate ordinanze, ha potuto partecipare attivamente.

Pertanto, ci limitiamo a proporre puntuali osservazioni alle seguenti singole modifiche.

#### Art. 27 cpv. 1 e 2 OLL 1 - Urgente bisogno

In linea di principio, il lavoro notturno e il lavoro domenicale sono vietati (art. 16 e 18 LL).

L'azienda può essere autorizzata a derogare a questo divieto se fornisce la prova dell'esistenza di un urgente bisogno per ottenere l'autorizzazione al lavoro notturno e/o domenicale da parte dell'autorità cantonale preposta, oppure dell'indispensabilità tecnica o economica, criteri questi ultimi necessari per l'ottenimento di un permesso regolare o periodico, di competenza della SECO ai sensi dall'art. 40 OLL1.

Contrariamente all'indispensabilità tecnica o economica (cfr. art. 28 OLL 1), l'urgente bisogno si applica principalmente in caso di attività che non possono essere differite o che sono determinate da motivi di salute e di sicurezza dei lavoratori o da motivi legati all'interesse pubblico. Nessuna pianificazione o misura organizzativa consente di svolgere tali attività di giorno o la sera durante i giorni feriali (ossia dal lunedì al sabato, fra le 06.00 e le 23.00; *lettera a*). Le cause di un urgente bisogno possono essere interne o esterne all'azienda.

Fatta questa premessa, riteniamo che quanto indicato nell'ultimo paragrafo a pag. 2 del rapporto esplicativo, in cui si indica che per il rilascio di un permesso di lavoro sulla base di un urgente bisogno possono essere presi in considerazione anche elementi tecnici o economici (cfr. art. 28 OLL 1), possa essere fuorviante e inapplicabile. Infatti, l'art. 27 OLL1 in combinazione con l'art. 40 OLL1 non prevedono la possibilità di autorizzare il lavoro notturno e domenicale secondo l'urgente bisogno adottando i criteri dell'indispensabilità tecnica o economica di competenza della SECO. In altri termini, posto che affinché un permesso per urgente bisogno ai sensi dell'art. 27 OLL 1 possa essere rilasciato dall'autorità cantonale competente occorre che sia data innanzitutto la condizione secondo cui detti lavori non possono essere pianificati o eseguiti di giorno o nell'orario serale, l'indicazione prevista nel rapporto esplicativo potrebbe far sorgere la falsa aspettativa che dei lavori pianificabili la cui esecuzione sarebbe possibile di giorno o durante gli orari serali possano essere autorizzati di notte o di domenica applicando il metro di giudizio riservato al lavoro notturno e domenicale regolare o periodico per motivi economici. Questo rischio è ancora più concreto se si considera che la modifica dei criteri distintivi per la competenza in materia di permessi di cui all'art. 40 cpv. 1 OLL 1 ha portato la soglia per definire il lavoro notturno e domenicale da 3/6 mesi per anno civile a 12 mesi per anno civile. Ritenuto quanto precede, per evitare malintesi nell'applicazione dei citati criteri, riteniamo che il rapporto esplicativo e il commentario dovranno essere modificati coerentemente a quanto indicato nella legge.

#### Art. 51a OLL 2 – Aziende che svolgono compiti di manutenzione

Questa nuova disposizione mira a coprire le situazioni nelle quali i lavori di manutenzione devono imperativamente essere eseguiti di notte o la domenica per garantire, nell'interesse pubblico, la continuità delle attività delle aziende in cui sono eseguiti. Nella lista delle aziende la cui attività deve essere garantita senza interruzione nell'interesse pubblico, che dalla formulazione proposta a pag. 14 del rapporto esplicativo sembrerebbe esaustiva, nell'ottica di semplificare l'applicazione della legge, a nostro avviso vanno aggiunte anche le attività di manutenzione svolte nelle stazioni ferroviarie definite nell'ordinanza DEFR, come tra l'altro già previsto per gli aeroporti.

Vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia a:

- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch);
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in internet.